

**Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli
Amministratori del Gruppo Banco Popolare**

febbraio 2013

1	PREMESSA.....	3
1.1	Oggetto	3
1.2	Perimetro di applicazione e modalità di recepimento	3
1.3	Normativa collegata	3
1.4	Riepilogo aggiornamenti	3
2	MODELLO ORGANIZZATIVO	3
2.1	Termini di Riferimento	4
2.2	Ruoli e Responsabilità.....	5
2.2.1	Capogruppo.....	5
2.2.2	Banche appartenenti al Gruppo	5
3	PRINCIPI COMUNI.....	5
4	PROCESSI.....	6
4.1	Determinazione dei limiti al cumulo degli incarichi	6
4.2.1	presso il Banco Popolare Capogruppo	7
4.2.2	presso le Banche appartenenti al Gruppo.....	8

1 PREMESSA

1.1 Oggetto

Il presente Regolamento individua i criteri operativi per la determinazione di un limite al cumulo degli incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare, affinché gli stessi possano garantire un'adeguata disponibilità anche in termini temporali per l'espletamento del proprio incarico.

Nel presente Regolamento viene altresì disciplinata la procedura da applicare nel caso di incarichi assunti oltre i limiti consentiti.

1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento

Il presente Regolamento si applica al Banco Popolare ed alle altre Banche del Gruppo operanti in Italia per gli aspetti specificatamente indicati.

Il presente Regolamento è approvato mediante atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare e, successivamente, recepito mediante atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione e - ove previsto - dell'Assemblea di ciascuna Banca del Gruppo cui si applica. Le eventuali variazioni successive sono approvate e recepite con le medesime modalità.

La Capogruppo, nell'ambito del proprio ruolo di indirizzo e coordinamento, autorizza, se richiesto dalle specifiche caratteristiche di operatività, le singole Banche del Gruppo ad applicazioni parziali ovvero all'adozione di modalità di recepimento gradualità.

1.3 Normativa collegata

Il presente Regolamento è adottato ai sensi del:

- Decreto 5 agosto 2004 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, recante criteri generali e linee di indirizzo in materia di organizzazione e governo societario delle banche;
- Provvedimento di Banca d'Italia del 4 marzo 2008, Nota di chiarimenti del 19 febbraio 2009 e relative disposizioni applicative dell'11 gennaio 2012 in materia di organizzazione e governo societario delle banche;
- Art. 29.2 dello Statuto sociale del Banco Popolare Soc. Coop.;
- Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

L'applicazione dei principi stabiliti dal presente Regolamento lascia impregiudicato quanto previsto dall'art. 2390 Cod. civ., salvo che si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipate dal Gruppo, nonché quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 201/2011.

1.4 Riepilogo aggiornamenti

Nuovo Regolamento.

2 MODELLO ORGANIZZATIVO

2.1 Termini di Riferimento

Con riferimento agli ambiti ed agli aspetti disciplinati nel presente Regolamento, si assumono i “Termini di Riferimento” nel seguito descritti (in ordine alfabetico).

Banco Popolare o Società: identifica il Banco Popolare – Società Cooperativa.

Capogruppo: identifica genericamente le funzioni della Capogruppo Banco Popolare competenti per materia e gli Organi di Amministrazione della stessa Capogruppo.

Gruppo: identifica il Gruppo Banco Popolare di cui il Banco Popolare è Capogruppo.

Amministratori: identifica i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Amministratori dirigenti: identifica i componenti del Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare scelti tra i principali dirigenti della Società o di società bancarie del Gruppo o tra soggetti che abbiano rivestito per più di 12 mesi la carica di Amministratore Delegato del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo.

Organi di Amministrazione: identifica il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo del Banco Popolare.

Società del Gruppo: identifica genericamente tutte le Banche e tutte le altre Società del Gruppo Banco Popolare.

Società di rilevanti dimensioni: identifica la società costituita in forma di società di capitali, cooperativa, mutua assicuratrice, consortile che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo (qualora sia redatto il bilancio consolidato): (i) occupa in media durante l'esercizio almeno 250 dipendenti; ovvero (ii) presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di Euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di Euro.

Società di piccole dimensioni: identifica la società costituita in forma di società di capitali, cooperativa, mutua assicuratrice, consortile - diversa dalle società quotate, assicurative, bancarie, finanziarie o di *rilevanti dimensioni* - che rientra in almeno una delle seguenti categorie:

- 1) individualmente o complessivamente a livello di gruppo (qualora sia tenuta a redigere il bilancio consolidato), occupa in media durante l'esercizio meno di 250 dipendenti e non supera alcuno dei due seguenti limiti: (i) 4.400.000 Euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale; (ii) 8.800.000 Euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) svolge l'attività di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive modificazioni;
- 3) è di nuova costituzione e non ha ancora approvato il suo primo bilancio di esercizio;
- 4) è assoggettata al procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII del Codice civile o ai procedimenti previsti dall'articolo 2409, comma 4, del Codice civile o alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali;

Incarico esecutivo in altre società: identifica le cariche di (i) Amministratore Delegato, (ii) Amministratore Unico o incarichi equivalenti; (iii) Direttore Generale; (iv) componente del Comitato Esecutivo; (v) amministratore con deleghe operative; a tale condizione vengono equiparate le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza.

Incarico non esecutivo o di controllo in altre società: identifica le cariche di (i) amministratore senza deleghe operative; (ii) componente del Consiglio di Sorveglianza; (iii) componente effettivo del Collegio Sindacale.

2.2 Ruoli e Responsabilità

2.2.1 Capogruppo

Al fine di esprimere un indirizzo e un governo unitario, la Capogruppo:

- determina i principi, le regole ed i limiti in materia di cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori della Capogruppo e delle altre Banche del Gruppo;
- sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dagli stessi negli organi di amministrazione e di controllo in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), così come in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- rende note le predette cariche nella Relazione sul Governo Societario.

2.2.2 Banche appartenenti al Gruppo

Al fine di conseguire la piena e concreta attuazione del modello di Gruppo, le Banche del Gruppo:

- devono dare attuazione a quanto di rispettiva competenza in materia di principi, regole e limiti di cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori delle Banche del Gruppo;
- forniscono tempestiva notizia alla competente funzione della Capogruppo - deputata a presidiare i processi di gestione degli affari societari delle partecipate - di quanto a loro comunicato in materia da propri Amministratori, comunque sempre prima che gli stessi assumano un incarico di amministrazione, direzione o controllo in altre società rilevanti ai fini di quanto previsto dal presente Regolamento;
- attuano le proprie deliberazioni, ove previsto dal presente Regolamento, in accordo con il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

3 PRINCIPI COMUNI

L'accettazione dell'incarico comporta da parte dell'Amministratore interessato, una valutazione preventiva circa la possibilità di dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di incarichi negli organi di amministrazione e di controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), così come in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, nonché di altre attività professionali svolte dall'interessato, ponendo particolare attenzione a quegli incarichi che richiedono un

maggior coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale, ivi compresa la partecipazione a Comitati interni al Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare.

Oltre alle altre incompatibilità previste dalla normativa vigente, la carica di Amministratore è altresì incompatibile con cariche di natura politica, per tali intendendosi le cariche di parlamentare nazionale ed europeo, di membro del Governo, nonché di componente dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali (limitatamente ai comuni capoluogo di provincia).

4 PROCESSI

4.1 Determinazione dei limiti al cumulo degli incarichi

In via generale, per tutti gli Amministratori, valgono i seguenti limiti massimi:

- non più di **3** incarichi esecutivi in altre società quotate e in società assicurative, bancarie, finanziarie o di rilevanti dimensioni;
- in presenza di incarichi esecutivi in dette società, non più di **5** incarichi non esecutivi o di controllo in altre società quotate e in società assicurative, bancarie, finanziarie o di rilevanti dimensioni;
- in assenza di tali incarichi esecutivi, non più di **8** incarichi non esecutivi o di controllo in altre società quotate e in società assicurative, bancarie, finanziarie o di rilevanti dimensioni;
- comunque non più di **10** incarichi complessivi tra quelli di cui sopra e quelli in altre società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici e consortili che non siano di piccole dimensioni.

Nei confronti dei seguenti Esponenti, in relazione alla natura della rispettiva carica ricoperta, vengono fissati i seguenti ulteriori limiti aggiuntivi rispetto a quelli definiti in via generale:

Presidente del Consiglio di Amministrazione

- nessun incarico esecutivo e non più di **3** incarichi non esecutivi o di controllo in altre società quotate e in società assicurative, bancarie, finanziarie o di rilevanti dimensioni.

Amministratore Delegato

- nessun incarico esecutivo e non più di **5** incarichi non esecutivi o di controllo in altre società quotate e in società assicurative, bancarie, finanziarie o di rilevanti dimensioni;
- comunque non più di **7** incarichi complessivi tra quelli di cui sopra e quelli in altre società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici e consortili che non siano di piccole dimensioni;

- nessun incarico in altre società quotate, non appartenenti al Gruppo, in cui ricopra incarichi esecutivi un Amministratore del Banco Popolare¹.

Amministratori dirigenti

- non più di **2** incarichi esecutivi e non più di **5** incarichi non esecutivi o di controllo in altre società quotate e in società assicurative, bancarie, finanziarie o di rilevanti dimensioni;
- comunque non più di **7** incarichi complessivi tra quelli di cui sopra e quelli in altre società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici e consortili che non siano di piccole dimensioni.

Specificazioni

- gli incarichi svolti all'interno del Gruppo Banco Popolare non vengono calcolati nel definire il limite al cumulo, in quanto preventivamente valutati dalla Capogruppo prima della designazione;
- non vengono altresì computati gli incarichi assunti in società di piccole dimensioni e gli incarichi di liquidatore assunti nel procedimento di scioglimento e liquidazione delle società di capitali (ex libro V, titolo V, capo VIII, Cod. civ.) ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall'art. 2409, comma 4, Cod. civ. e nelle procedure previste dalla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico;
- ai fini dell'applicazione dei limiti di cui sopra, il complesso degli incarichi, sino a un massimo di **4**, ricoperti in società appartenenti ad un medesimo gruppo si computa come un **unico** incarico, **oltre i quattro e sino ad otto**, si computa come **2** incarichi. Gli incarichi eccedenti gli **8** sono considerati singolarmente;
- ai fini del presente Regolamento, una società appartiene ad un medesimo "gruppo" quando controlla altre società, è controllata da altre società o è soggetta, con altre società, a comune controllo. Per "controllo" si intendono le fattispecie di cui all'art. 2359 Cod. civ..

4.2 Procedimento da seguire in caso di superamento del limite al numero degli incarichi e obblighi di informativa

4.2.1 presso il Banco Popolare Capogruppo

In caso di superamento dei limiti di cui al presente Regolamento, in occasione della nomina o nel durante, l'Amministratore interessato informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale fissa un termine entro cui l'esponente è tenuto ad assumere le conseguenti decisioni per il ripristino dei suddetti limiti.

Il Consiglio di Amministrazione può, valutata la situazione nell'interesse del Gruppo, acconsentire al superamento dei limiti da parte degli Amministratori, previo parere del Comitato Nomine.

¹ Ai sensi dell'art. 2.C.5. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana che introduce un divieto di *cross-directorship*.

4.2.2 presso le Banche appartenenti al Gruppo

I candidati alla nomina di Amministratore di una Banca del Gruppo devono fornire al competente Organo di Amministrazione della stessa Banca - che a sua volta ne dà notizia alla competente funzione della Capogruppo deputata a presidiare i processi di gestione degli affari societari delle partecipate - la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo da ciascuno rivestiti.

In caso di superamento dei limiti di cui al presente Regolamento, in occasione della nomina o nel durante, l'Amministratore interessato di una Banca del Gruppo informa tempestivamente il proprio Consiglio di Amministrazione, il quale – in accordo con il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo - fissa un termine entro cui l'esponente è tenuto ad assumere le conseguenti decisioni per il ripristino dei suddetti limiti.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo può, valutata la situazione nell'interesse del Gruppo, acconsentire al superamento dei limiti da parte degli Amministratori di una Banca del Gruppo.